

talvolta dal Consiglio comunale la pertinenza, ai frati-parrochi ed anche ai sacerdoti secolari, che non hanno il diritto d'incolato. E così, risolvesi la questione!

Fra i pertinenti vanno rilevati le c. d. parti militari e *gl'impiegati militari*, a sensi dell'Ordinanza del Min. della Guerra 14 Marzo 1861, B. L. I. Nr. 30.

*I cittadini onorari* in generale, nelle altre provincie, hanno diritto di voto per legge; in Dalmazia però, non essendo ciò accennato nella Legge, devono ritenersi esclusi. — I soldati e sottoufficiali della truppa, da sergente in giù, sono esclusi dal diritto elettorale attivo e passivo (Ultimo inciso dell'Ord. del Min. della Guerra 14 Marzo 1861, B. L. I. Nr. 30).

Nell'elenco generale vanno prima indicati i pertinenti indicati nel Reg. elett. comunale quali elettori e poi i censiti, in ordine discendente, dalla più alta alla più bassa quota d'imposta, indicata a fianco del loro nome. — I pertinenti sono elettori, come tali, *indipendentemente dalla quota d'imposta*, da essi eventualmente pagata. — In pratica, molte volte i pertinenti si riportano nell'elenco generale e nella lista elettorale *in ordine alfabetico*, mentre l'indicazione della quota d'imposta, da essi eventualmente pagata, non ha alcun valore pratico, per la determinazione del punto 4 del § 13 R. E. C. D., che le quote d'imposta eventualmente pagate dai pertinenti, non hanno alcuna influenza sulla formazione dei corpi elettorali, mentre nel relativo computo vanno escluse.

Nella divisione dei Corpi dunque, si somma tutta l'imposta, anche dei pertinenti, *in tutte le provincie eccetto che in Dalmazia*, dove con le leggi provinciali 3/3 1873 B. L. Pr. 19 e 21/2 1875 B. L. Pr. Nr. 7, venne cambiato il testo del § 13 del Reg. El. Com., per modo che in Dalmazia, ai pertinenti non si deve aver alcun riguardo nella formazione dei Corpi elettorali.

Sulla base dell'elenco generale dei pertinenti e dei censiti, viene compilata la *Lista Elettorale*, divisa per Corpi, formati dalla divisione della somma complessiva pagata dai censiti per tre o per due, a seconda ci sieno tre o due Corpi elettorali, locchè viene stabilito dall'Autorità politica distrettuale. — Le Liste vengono redatte in fascicoli separati pei singoli Corpi. — In capo alla lista elettorale del primo Corpo, si riportano dall'elenco generale, i pertinenti.